

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2774

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANZALDI

Introduzione degli articoli 157-*bis* e 157-*ter* del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti il divieto di attività promozionali di libri di testo da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici

Presentata il 10 novembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nella seconda decade del mese di maggio che l'adozione dei testi scolastici è deliberata dal collegio dei docenti per tutti gli ordini e i gradi di scuola ed è, pertanto, urgente impedire comportamenti che alimentano il mercimonio che a volte si cela dietro tali decisioni. È un tema di cui occorrerebbe cominciare a parlare, portandolo all'attenzione dell'opinione pubblica.

Si tratta di adottare il modello tracciato dagli articoli 170, 171 e 172 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1942, n. 1265, nei quali viene disciplinato il reato di comparaggio in cui incorrono un medico, un veterinario o un farmacista quando ricevono, per sé o per altri, del denaro o la promessa di altra utilità, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la

diffusione di specialità medicinali o di prodotti farmaceutici in genere.

Tale pratica, che costituisce un illecito, si traduce in una strategia di *marketing* particolarmente aggressiva che viene posta in essere dalle aziende farmaceutiche ogni qual volta un nuovo medicinale lanciato sul mercato non risulti competitivo perché, pur avendo un effetto analogo a quello di altri farmaci, ha un prezzo troppo elevato e quindi non concorrenziale.

Nell'ambito farmaceutico, il reato di comparaggio, introdotto per la prima volta in Italia dal citato testo unico, costituisce una fattispecie di reato affine e concorrente con il reato di corruzione, in quanto è fondato sulla censura di un accordo collusivo a contenuto patrimoniale tra un soggetto privato e un soggetto che svolge attività di rilevanza pubblica. Comparaggio e corru-

zione, seppur assimilabili e concorrenti l'uno con l'altra, interessano una platea diversa di soggetti: infatti, il primo reato si configura ogniqualvolta la condotta viene realizzata da medici, veterinari o farmacisti, mentre il secondo si configura quando la dazione o la promessa di denaro o di altre utilità risulta legata allo svolgimento della specifica attività di rilievo pubblico, dalla quale deriva la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Diversi risultano anche gli interessi posti a fondamento delle due fattispecie di reato: infatti, mentre la normativa contro la corruzione ha quale scopo principe la tutela della pubblica amministrazione contro condotte disoneste di pubblici ufficiali infedeli, la normativa sul comparaggio è posta a presidio della correttezza nella produzione e nel commercio di medicinali. Entrambi gli interessi vengono in rilievo in relazione alla scuola, evidenziando ancora di più come l'intervento del legislatore si renda quanto mai necessario. Su questo crinale si innesta, infatti, la necessità di introdurre, anche nell'ambito scolastico, una

fattispecie di reato analoga a quella del comparaggio, allo scopo di prevenire i comportamenti scorretti diretti a far adottare, negli istituti scolastici, determinati libri di testo dietro conseguimento di qualche utilità da parte del docente proponente, favorendo anche la corruzione nell'editoria oltre che nella scuola.

La presente proposta di legge è volta, dunque, a punire i comportamenti illeciti diretti a promuovere l'adozione e la vendita di determinati testi scolastici a fronte del pagamento o della promessa di denaro o di qualsiasi altra utilità, per sé o per terzi. La fattispecie criminosa è punita con l'ammenda e con la sanzione disciplinare della censura ovvero della sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi. In caso di recidiva, si prevedono il raddoppio della pena e la sanzione disciplinare della destituzione del docente o del dirigente scolastico, stabilendo, tuttavia, che il fatto non costituisce reato qualora il docente o il dirigente sia autore o coautore del libro di testo e il libro sia coerente con l'insegnamento per il quale è stato adottato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 157 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono inseriti i seguenti:

« Art. 157-bis. — (*Divieto di promozione dei libri di testo*) — 1. Il docente o il dirigente scolastico che riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa, al fine di agevolare la diffusione o l'adozione di determinati libri di testo o di ogni altro sussidio didattico è punito con l'ammenda da 1.500 a 3.000 euro. Il fatto non costituisce reato se il docente o il dirigente è autore o coautore del libro di testo e il contenuto del libro di testo è coerente con l'insegnamento per il quale è stato adottato.

2. La condanna per il reato di cui al comma 1 del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi ai sensi degli articoli 493 e 495. In caso di recidiva, gli importi di cui al citato comma 1 sono raddoppiati e si applica la sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell'articolo 498.

Art. 157-ter. — (*Istigazione alla promozione di libri di testo*) — 1. Chiunque offre o promette al docente o al dirigente scolastico denaro o altra utilità, anche a favore dell'istituto scolastico di appartenenza degli stessi o di un altro istituto, allo scopo di agevolare la diffusione o l'adozione di determinati libri di testo o di ogni altro sussidio didattico è punito, indipendentemente dal fatto che l'offerta o la promessa sia accettata, con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro ».



18PDL0121100